



Castaldato di Antrodoco
Palio Madonna del Popolo

STATUTO

Castaldato di Antrodoco

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea nella riunione del.....

Il Segretario

Il Presidente

INDICE

ART. 1 (COSTITUZIONE)	3
ART.2 (LO STENDARDO DEL CASTALDATO)	3
ART. 3 (SEDE)	3
ART. 4 (DURATA)	3
ART. 5 (FINALITÀ)	3
ART. 6 (SOCIO)	5
ART. 7 (RISORSE ECONOMICHE)	6
ART. 8 (ORGANI)	6
ART. 9 (L'ASSEMBLEA DEI SOCI)	7
ART. 10 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)	7
ART. 11 (ASSEMBLEA DEI RIONI E DELLE ASSOCIAZIONI)	8
ART. 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)	8
ART. 13 (IL PRESIDENTE)	10
ART. 14 (IL VICEPRESIDENTE)	10
ART. 15 (IL SEGRETARIO)	11
ART. 16 (IL TESORIERE)	11
ART. 17 (LA CONSULTA STORICO-ARTISTICA)	11
ART. 18 (VERBALI)	12
ART. 19 (BILANCIO)	12
ART. 20 (I RIONI)	12
ART.21 (DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI)	12
ART.22 (FUNZIONI E PRESTAZIONI)	13
ART. 23 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)	13
ART. 24 (DISPOSIZIONI GENERALI)	13

ART. 1 (COSTITUZIONE)

Vista l'iniziativa denominata "Castaldato" attuata nel comune di Antrodoco dal 2014 ad oggi;
ritenuto di doverle dare una struttura associativa legale e riconosciuta;
vista la legge 383/00;

È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "CASTALDATO DI ANTRODOCO".

ART.2 (LO STENDARDO DEL CASTALDATO)

Lo stendardo del Castaldato è denominato "Palio Madonna del Popolo" e riporta l'immagine della Madonna del Popolo posta sull'altare maggiore della chiesa di Santa Maria Assunta. Esso viene assegnato annualmente al Rione vincitore della Gara degli Arcieri ed ha le seguenti caratteristiche: altezza m. 2,30, larghezza m. 1,20, tagliato in basso a coda di rondine per un'altezza di m. 0,23.

Sul davanti, su sfondo rosso, un rettangolo azzurro di m. 1,60 x m. 0,90 all'interno del quale deve essere riprodotto lo stemma del Palio Marinaro dell'Argentario nelle dimensioni m. 0,45 x m. 0,60. Il retro deve essere bianco (allegato n. 7).

ART. 3 (SEDE)

L'associazione ha sede attualmente in Antrodoco, via corso Roma n. 15

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, non allegati allo statuto, che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di Ente Morale.

ART. 4 (DURATA)

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 (FINALITÀ)

L'Associazione "Castaldato di Antrodoco" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, storico, culturale, finalizzati alla valorizzazione turistica di Antrodoco.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini;
- gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, e l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- sovrintendere e promuovere la rievocazione storica del Castaldato di Antrodoto nell'epoca medievale;
- sovrintendere, promuovere ed organizzare manifestazioni ed iniziative culturali di studio, ricerca, convegni e varie, attinenti alla rievocazione storica in costume e al periodo storico-artistico e culturale cui essa si riferisce (Medioevo);
- diffondere, promuovere e tutelare la cultura in ogni sua forma e genere;
- promuovere e/o compiere ogni attività utile allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Comune di Antrodoto ed in particolare delle manifestazioni:
 - La notte della dama
 - La notte dei tamburi
 - corteo storico "Castaldato di Antrodoto"
 - Palio Madonna del Popolo;
- promuovere ed organizzare attività culturali, turistiche, ricreative, musicali, sportive, sociali e di formazione extra scolastica utili alla costruzione di rapporti interpersonali, all'integrazione nella società e nell'ambiente, all'organizzazione del tempo libero, alla formazione permanente della persona;
- contribuire alla difesa del patrimonio naturale, paesaggistico ed artistico fornendo agli Enti istituzionali competenti, suggerimenti, consigli, indicazioni e proposte;
- promuovere ed organizzare convegni, forum, incontri e dibattiti allo scopo di studiare e diffondere aspetti storici, culturali e sociali di interesse generale;
- creare e mantenere un clima di collaborazione e di aggregazione nell'ambito locale di competenza e nei confronti di terzi;
- stabilire rapporti diretti ed indiretti con associazioni, enti pubblici e privati, ed anche singole persone, che perseguano scopi di promozione culturale, sociale ed umana;
- promuovere, realizzare e gestire qualsiasi strumento di informazione e comunicazione atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle proprie attività ed a favorire notizie utili per la collettività.

Le rievocazioni storiche, si svolgeranno secondo le norme stabilite *dal Regolamento Tecnico del corteo storico*. Altre edizioni potranno essere svolte su decisione del Direttivo.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ART. 6 (SOCI)

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio del Rione o il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. Hanno diritto di voto in Assemblea.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

-Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Hanno diritto di voto in Assemblea.

- Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 7 (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- a) fondi-finanziamenti-contributi da parte di privati e/o Enti Pubblici quali Stato, Regioni, Province, Comuni e organismi internazionali;
- b) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- d) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in regime agevolato previsto dalla Legge 398/91, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

1. beni mobili ed immobili;
2. donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ART. 8 (ORGANI)

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. L'Assemblea dei Rioni e delle Associazioni

3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Presidente;
5. La Consulta Storico-Artistica.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 9 (L'ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso pubblico esposto nella sede dell'associazione e nelle pubbliche strade.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere precisati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Ogni socio Fondatore, Ordinario ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti espressi anche per alzata di mano, e con la presenza fisica.

ART. 10 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti tecnico-sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria e delibera a maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione, quando:

- ci sia da deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del Patrimonio dell'Associazione secondo quanto previsto;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o inadempimento, dal Vicepresidente. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

ART. 11 (ASSEMBLEA DEI RIONI E DELLE ASSOCIAZIONI)

I rappresentanti dei rioni e delle associazioni vengono designati dalle singole associazioni ed hanno poteri rappresentativi e decisionali specifici. Essi sono:

1. N°1 membro appartenente all'Amministrazione Comunale nella figura del sindaco o assessore alla cultura
2. N°1 membro appartenente alla Proloco del Comune di Antrodoco
3. N°1 membro appartenente all'Associazione "Compagnia Arcieri Antrodoco"
4. N°1 membro appartenente all'Associazione "Compagnia Tamburi Antrodoco"
5. N°1 Rappresentante delle merlettaie;
6. N°1 membro appartenente alla Schola Cantorum di Antrodoco;
7. N°1 membro appartenente al Rione La Cona;
8. N°1 membro appartenente al Rione Lu Bagnu;
9. N°1 membro appartenente al Rione Rocca di Corno;
10. N°1 membro appartenente al Rione Rocca di Fondi;
11. N°1 membro appartenente al Rione San Terenziano;

Essi durano in carica tre anni, salvo diversa decisione dell'Associazione/Rione rappresentata e sono rieleggibili.

Prima di ogni riunione essi designeranno il presidente della discussione e un segretario verbalizzante, in assenza del Presidente del Castaldato di Antrodoco.

Non possono ricoprire cariche sociali.

A discrezione del Presidente del Castaldato, in relazione agli argomenti da trattare, essi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo, unitamente ad esperti (storico, costumista) ed altre persone ritenute idonee per specifica competenza.

ART.12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da:

1. Il Presidente
2. Il vicepresidente
3. Il segretario
4. Il tesoriere
5. Il Coordinatore Storico-Artistico.

In relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i rappresentanti delle associazioni e dei rioni, esperti ed altre persone ritenute idonee per specifica competenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi.

È compito del consiglio direttivo attivarsi per il reperimento di finanziamenti presso enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- promulga regolamenti interni da applicare agli eventi organizzati dall'Associazione stessa;
- si adopera per il reperimento di fondi rispondendo a bandi pubblici, formulando richieste a Enti pubblici e privati e promuovendo iniziative di vario genere, sentito il parere dell'Assemblea delle Associazioni e dei Rioni.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, delibera e provvede:

- All'eventuale affidamento della tenuta ufficiale dei conti ad un professionista;
- su ogni controversia insorgente tra i partecipanti alla manifestazione, sui provvedimenti disciplinari;
- alla richiesta di partecipazione alle manifestazioni del Palio di eventuali gruppi rappresentativi estranei ai Rioni o alla Città;
- alle richieste di partecipazione di tutto il complesso rappresentativo del Palio, o parte di essa, o di singoli gruppi dei Rioni a manifestazioni in Italia o all'estero;
- sulle modalità di impiego e conservazione del patrimonio dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica del presente Statuto e del Regolamento Tecnico.

ART. 13 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni rinnovabili.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
- in caso di necessità o urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla sua approvazione e ratifica nella prima riunione successiva;
- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la riunione dei rappresentanti dei rioni e delle associazioni.

In particolare, compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione;
- Individuare un esperto artistico e storico.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ART. 14 (IL VICEPRESIDENTE)

Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 15 (IL SEGRETARIO)

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

ART. 16 (IL TESORIERE)

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Tesoriere è responsabile del bilancio dell'Associazione. Il Tesoriere detiene la cassa dell'Associazione, cura i pagamenti delle spese ordinarie, si fa carico della riscossione delle quote associative, gestisce le spese ordinarie e mette in esecuzione le spese straordinarie decise dalla maggioranza del Direttivo. È responsabile del registro delle entrate e delle uscite.

È compito del tesoriere predisporre il rendiconto delle spese, quando dovuto agli enti finanziatori.

ART. 17 (LA CONSULTA STORICO-ARTISTICA)

La Consulta Storico-Artistica è formata dal Costumista e dall'Esperto storico.

Essa:

- Esprime parere sull'organizzazione del Corteo Storico;
- Propone al Direttivo le modifiche di tutti i regolamenti tecnici;
- collabora con i Rioni per il corretto svolgimento del Corteo Storico;
- collabora con il Consiglio Direttivo del Castaldato per l'organizzazione di tutte le iniziative del Castaldato.

Il Costumista mette a disposizione le immagini dei costumi e degli accessori, in maggior parte estratti da immagini di opere d'arte d'epoca.

Almeno per i personaggi principali curerà lo stile, i tessuti e i colori; se si desidera curerà personalmente il costume in fase di confezionamento ed infine autorizzerà, tramite visione diretta o una foto fornita dal figurante, a partecipare al corteo.

I Rioni hanno facoltà di avvalersi anche di altre figure nella realizzazione dei costumi e nella scelta dei materiali degli abiti, ma ogni abito può essere realizzato e indossato solo se è stato approvato preventivamente dal costumista con autorizzazione scritta sulla foto fornita dal figurante.

I Rioni devono comunicare al costumista un referente interno per i costumi con il quale il costumista si relazionerà in modo esclusivo.

Il documento di riferimento dovrà comunque essere la cartella fornita dal costumista ad ogni rione dove sono molte immagini di abiti e le indicazioni su colori, tessuti, copricapi, calzature.... Distinte per 1200 (tredicesimo secolo) e 1300 (quattordicesimo secolo).

L'Esperto Storico è il responsabile della corrispondenza del corteo al periodo storico che ciascun Rione deve rappresentare. Sarà suo compito fornire ai Rioni, le esatte indicazioni sui personaggi principali coinvolti, sulla tipologia delle bandiere, sulla disposizione dei personaggi del corteo e sul suo andamento generale. Questa figura potrà continuare nel suo lavoro di ricerca per portare nuovi

contributi relativi alla storia oggetto del Castaldato di Antrodoco che proporrà al Consiglio Direttivo per valutarne l'eventuale utilizzo.

ART. 18 (VERBALI)

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che sarà sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale redatto è soggetto a ratifica nella seduta successiva per l'approvazione. Gli atti assunti dal Consiglio si chiamano deliberazioni; esse sono numerate ed ordinate cronologicamente. Delle stesse deve essere tenuto un registro cartaceo.

ART. 19 (BILANCIO)

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativa contabile dell'associazione previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, è affidata al Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 20 (I RIONI)

I Rioni ufficialmente riconosciuti sono sei:

- 1) Centro Storico
- 2) La Cona
- 3) Lu Bagnu
- 4) Rocca di Corno
- 5) Rocca di Fondi
- 6) San Terenziano

I Rioni sono Comitati di tipo associativo che perseguono le stesse finalità dell'Associazione "Castaldato di Antrodoco".

Il Rione è obbligato a rendicontare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Associazione "Castaldato di Antrodoco", le spese sostenute con i contributi erogati dall'Associazione stessa e con eventuali finanziamenti provenienti dall'esterno.

Il Rione, nella gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'attività assume autonoma responsabilità civile, penale e fiscale.

I Rioni sono tenuti a rispettare il regolamento interno uguale per tutti.

ART.21 (DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI)

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

ART.22 (FUNZIONI E PRESTAZIONI)

Tutte le funzioni e prestazioni dei componenti dell'Associazione e dei Rioni, nonché di tutti i partecipanti alle manifestazioni statutarie sono gratuite.

Le prestazioni di eventuali collaboratori esterni saranno valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

ART. 24 (DISPOSIZIONI GENERALI)

Per quanto non contemplato in questo statuto e nei regolamenti di riferimento, non facenti parte dello statuto, o che fosse in contrasto con le disposizioni legislative, si rimanda a quanto stabilito dal Codice civile e alle vigenti leggi che regolano gli enti di questo tipo.